

ALLEGATO 2

PUBBLICAZIONE DI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 27, comma 7, del *Codice del Consumo* (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni), con provvedimento del 19 novembre 2014 (consultabile all'indirizzo www.agcm.it), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito anche "l'Autorità") ha deliberato di accettare, rendendoli vincolanti, gli impegni proposti da Swantour S.p.a. al fine di eliminare i possibili profili di scorrettezza contestati nella comunicazione di avvio del procedimento "*PS9621 Swantour Viaggi in Egitto*", avente ad oggetto le condotte commerciali di Swantour S.p.a., poste in essere a seguito degli "sconsigli", relativi ai viaggi in Egitto, emanati dal Ministero degli Esteri del 16 agosto 2013 e del 28 febbraio 2014.

In tale ambito, al fine di consentire all'Autorità di definire il procedimento senza procedere all'accertamento di un'infrazione, Swantour S.p.a. si è impegnato ad attuare, le seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:

1. In relazione alle somme trattenute a titolo di quota di gestione pratica, €65,00,00 a passeggero adulto ed €30,00 a bambino, relativamente ai pacchetti turistici annullati a seguito dello "sconsiglio" emanato dal Ministero degli Esteri il 16 agosto 2013, per un ammontare complessivo di Euro [omissis]¹, Swantour si impegna a dare seguito alla restituzione della somma de qua, rimborsando tutti i viaggiatori interessati dall'annullamento in questione.

2. La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, sulla pagina di presentazione della destinazione, una sezione di "Informazioni Utili" percepibile e manifesta in via immediata con testo e di colore differente e comunque evidenziato rispetto alla restante parte descrittiva, ove – oltre alle notizie di carattere generale inerente la destinazione – verrà indicato con carattere tipografico idoneo ad essere immediatamente percepito e reso visibile, se la destinazione è soggetta a "sconsiglio" da parte delle competenti Autorità Istituzionali e ciò dall'inizio della sua emanazione e per tutta la durata del medesimo, nonché se la destinazione è operata da esso Tour Operator oppure è sospesa per il verificarsi di circostanze eccezionali e inevitabili nel luogo di destinazione che hanno un'incidenza sostanziale sul pacchetto . In particolare, ciò sarà reso manifesto attraverso l'introduzione nella pagina web della destinazione interessata da sconsiglio, di un'icona che riporta l'indicazione di

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

“Destinazione soggetta a sconsiglio” nonché l’invito a collegarsi al sito della Farnesina: www.viaggiare Sicuri.com, per valutare le condizioni di sicurezza nel paese meta della vacanza.

3. Swantour si impegna infine a specificare in catalogo – cartaceo e on line – nello specifico paragrafo denominato “Scheda Tecnica”, posto all’interno della Sezione “Condizioni Generali di Contratto” , nonché nella ultima pagina del catalogo, nella specifica Sezione “intitolata “Informazioni di Vendita” che in caso di annullamento del pacchetto turistico operato da esso Organizzatore, questi procederà al rimborso totale delle somme versate dal viaggiatore, compresa la quota di gestione pratica.